



# CITTÀ DI IMOLA

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

- Approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 7.04.2005, esecutiva
- Modificato con deliberazione C.C. n. 80 del 14.05.2007, esecutiva
- Modificato con deliberazione C.C. n. 189 del 14.11.2012, esecutiva.
- Modificato con deliberazione C.C. n. 80 del 18.06.2019  
(*abrogato l'art. 27 "Cura delle colonie feline"*)
- Modificato con deliberazione C.C. n. 102 del 23/07/2019

## INDICE

Art. 1 - Profili istituzionali	pag. 3
Art. 2 - Valori etici e culturali	pag. 3
Art. 3 - Competenze del Sindaco	pag. 3
Art. 4 - Tutela degli animali	pag. 3
Art. 5 – Definizioni	pag. 3
Art. 6 - Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 7 – Esclusioni	pag. 4
Art. 8 - Detenzione di animali	pag. 4
Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali	pag. 4
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	pag. 5
Art. 11 - Abbandono di animali	pag. 6
Art. 12 - Avvelenamento di animali	pag. 6
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	pag. 6
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali	pag. 7
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	pag. 7
Art. 16 - Esposizione di animali	pag. 7
Art. 17 – Circhi equestri, mostre ed esposizioni di animali	pag. 8
Art. 17 bis - Domanda di attendamento di circhi o mostre itineranti	pag. 9
Art. 18 - Inumazione di animali	pag. 10
Art. 19 - Tutela della popolazione canina	pag. 10
Art. 20 - Attività motoria	pag. 11
Art. 21 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri	pag. 11
Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	pag. 11
Art. 23 - Accesso degli animali negli esercizi e negli uffici pubblici	pag. 12
Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi	pag. 12
Art. 25 - Rinuncia di proprietà	pag. 12
Art. 26 - Tutela e controllo della popolazione felina	pag. 13
Art. 27 - Controllo dei colombi in ambito urbano	pag. 13
Art. 28 – Sanzioni	pag. 14
Art. 29 – Vigilanza	pag. 15
Art. 30 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	pag. 15

## **Art. 1 - Profili istituzionali**

1. Il Comune di Imola, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

## **Art. 2 - Valori etici e culturali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la tutela e la convivenza delle specie animali.

## **Art. 3 - Competenze del Sindaco**

1. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zoologico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Annualmente il Comune convoca un incontro con le associazioni, enti, soggetti addetti alla sorveglianza e privati cittadini interessati, al fine di valutare lo stato di applicazione del presente Regolamento.

## **Art. 4 - Tutela degli animali**

1. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

## **Art. 5 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*" e al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "*Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*", nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

## **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all'art. 5 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

## **Art. 7- Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione

## **Art. 8 - Detenzione di animali**

1. Nell'aggregato urbano è consentito tenere unicamente animali di affezione. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica, etologica e comportamentale.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, devono accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono nonché adottare tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.

3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora, curando inoltre che l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono detenuti siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.

4. E' vietato tenere animali di proprietà all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

6. Per le specie selvatiche ed esotiche protette, la detenzione è vincolata al possesso del certificato di origine e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali e delle norme nazionali che ne consentono la detenzione.

## **Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

2. E' altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali ed in particolare:

- a) è vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici;
- b) è vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali affini e compatibili con la loro specie;

- c) è vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero prolungato o permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.
  - d) è vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari ad esclusione dei volatili.
  - e) è vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte, ecc., in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
  - f) è vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
  - g) è vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
  - h) è vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione.
  - i) è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, su autoveicoli inidonei secondo quanto disposto dalle norme del Nuovo Codice della strada e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole. E' altresì vietato trasportare animali su ciclomotori e motoveicoli a due ruote.
  - j) è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori devono consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
  - k) è vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
  - l) è vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.
3. Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità degli animali di tutte le specie deve essere eseguito da un medico veterinario ed opportunamente certificato.

#### **Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. In particolare, su tutto il territorio comunale sono sottoposte alla speciale tutela di cui all'art.8 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.1997, n.357 tutte le specie di animali inserite nell'allegato D, lettera a), dello stesso DPR, in quanto trattasi di specie che richiedono una protezione rigorosa, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli nati, sia che si tratti di uova che di larve. Sono inoltre sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui le specie stesse risultano legate per la sopravvivenza.

## **Art. 11 - Abbandono di animali**

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n.27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. Per l'abbandono si applica la sanzione amministrativa prevista all'art.30, 1° comma – lett. e) della Legge Regionale n.27/2000, fatte salve eventuali responsabilità penali o violazione di norme di rango superiore.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

## **Art. 12 - Avvelenamento di animali**

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni (art.61, lett. a della L.R. n.8/1994) e fatte salve eventuali responsabilità penali (artt. 638 e 674 C.P.), preparare, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche o bocconi avvelenati o altro materiale che possa essere ingerito dagli animali contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare con tempestività all'Amministrazione tramite il servizio Veterinario dell'AUSL, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, devono essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatesi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente può emanare provvedimenti di limitazione delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.

4. Il Sindaco con propria ordinanza determina le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che deve essere segnalato con apposita cartellonistica.

## **Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Imola, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

2. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto dalle norme del Nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.**

1. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

#### **Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere, regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio vincita o ricompensa di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per un periodo massimo fino a 10 giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 16 - Esposizione di animali**

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale devono essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua e in adeguate condizioni igieniche. Agli animali deve essere garantita la somministrazione del cibo necessario per il loro benessere. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali non è consentita per più di quattro ore consecutive.

2. L'esposizione di volatili deve avvenire in gabbie di dimensioni tali da garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili e comunque non inferiori alle seguenti misure:

a) fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia devono essere di tre volte, ed un lato di due, superiori rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

3. L'esposizione di ittiofauna deve avvenire in acquari la cui lunghezza minima deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande. Oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai precedenti comma, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un periodo massimo fino a 10 giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

5. E' sempre vietato l'utilizzo o l'esposizione di animali a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

## **Art. 17 Circhi equestri, mostre ed esposizioni di animali**

1. Preso atto dei criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10 maggio 2000 come integrati dalle linee guida emanate dalla medesima Commissione in data 19 aprile 2006 e dei criteri stabiliti all'allegato B della deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2007 n. 647, è consentito sull'intero territorio comunale l'attendamento a circhi o mostre itineranti per attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, con animali anche appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche quali: Elefanti; Grandi Felini; Orsi; Lupi; Camelidi; Zebre; Scimmie; Rinoceronti; Ippopotami; Giraffe; Foche; Delfini; Rettili.

2. Per i requisiti tecnici minimi ed i criteri di detenzione degli animali nei circhi e mostre itineranti si rimanda all'allegato "B" Requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni" alla deliberazione G.R. 647/2007 che si riporta in allegato al presente regolamento.

3. E' fatto salvo quant'altro previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali per la tutela ed il benessere degli animali.

4. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune specificherà nel provvedimento autorizzatorio il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

Gli animali non possono, comunque, essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è rilasciata l'idoneità.

5. Tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono, inoltre, disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

6. È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere valutato alla stregua di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 *bis* ss. del Codice Penale.

7. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

8. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo, nonché limitare il rischio di fuga

degli animali.

9. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

10. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Tale divieto non si applica per manifestazioni organizzate da Associazioni di cui all'art. 1 della L.R. 27/2000 finalizzate alla promozione delle adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero.

#### **Art 17 bis Domanda di attendamento di circhi o mostre itineranti**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, i circhi che vogliano ottenere l'autorizzazione ad attendarsi con animali al seguito ed anche ad effettuare spettacoli utilizzando animali, devono presentare al Comune, unitamente alla richiesta di concessione del plateatico, una scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli animali al seguito, secondo la modulistica indicata dal Comune. Tale scheda verrà trasmessa dal Comune all'Azienda U.S.L. per l'istruttoria di competenza.

2. Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), deve essere restituita al Comune, che ne trasmette copia all'Azienda Sanitaria Locale, Area Dipartimentale di Sanità Pubblica, competente per territorio per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio del nulla osta da parte del competente Servizio Veterinario. In particolare, alla scheda dovrà essere allegata:

- a) documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
- b) estremi dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, ai sensi della Legge n. 150/92, nel caso in cui siano presenti e utilizzati tali animali;
- c) nominativo e recapiti del veterinario di riferimento, incaricato di garantire l'assistenza veterinaria in maniera continuativa durante la sosta del circo sul territorio comunale;
- d) elenco del personale dipendente e consulente, con le relative mansioni e curriculum professionale;
- e) dichiarazione sulla presenza di regolare documentazione CITES, per gli animali per cui è prevista e dichiarazione, per gli animali non in documentazione CITES, attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;

- f) elenco completo, aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- g) planimetrie complete di misure, data e firma di tecnico abilitato o del legale rappresentante;
- h) elenco degli automezzi adibiti al trasporto di animali ai sensi del D. Lgs. n. 532/92 e successive modifiche o integrazioni;
- i) piano di emergenza in caso di fuga;
- j) dichiarazione di adeguatezza delle strutture rispetto a quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 647/07 di attuazione della Legge Regionale n. 5/2005;
- k) dichiarazione di sussistenza di convenzione con una società accreditata per lo smaltimento delle deiezioni degli animali e della paglia esausta delle lettiere;
- l) piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e, comunque, delle diverse esigenze degli esemplari, con indicazione dei luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- m) autorizzazione prefettizia.

3. Entro 45 giorni dalla ricezione della scheda di cui al comma 1, l'Azienda U.S.L. dovrà comunicare al Comune eventuali integrazioni da richiedere al circo che risulterà assegnatario dell'area. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività del circo, è disciplinata dal regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 104 del 15/4/2004 e successive modifiche.

4. A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio Veterinario dell'AUSL effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché del rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Qualora, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto e tali carenze non fossero sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, nonché si riscontrassero difformità in merito alle specie animali detenute e precedentemente comunicate, il Comune, su segnalazione del Servizio Veterinario dell'AUSL ed al fine di garantire la tutela e il benessere degli animali, potrà emettere un'ordinanza di sospensione dell'attività, per la parte riferita agli animali.

#### **Art. 18 - Inumazione di animali**

1. Gli animali di proprietà deceduti devono essere conferiti presso l'apposita struttura Comunale o inumati in un'area preventivamente ed appositamente individuata ed attrezzata dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 19 - Tutela della popolazione canina**

1. Il Comune di Imola promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000, in particolare relativamente a:

interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con Ausl, associazioni zoofile ed animaliste; gestione dell'anagrafe canina; realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani; divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione; soppressione solo per i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria n° 320/1954 e per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità; funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione.

Interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi.

#### **Art. 20 - Attività motoria**

1. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. E' permesso detenere i cani ad una catena a tenuta fissa al suolo o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo, di lunghezza non inferiore a metri 4 ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di almeno 2 metri onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e di poter raggiungere il riparo, il contenitore dell'acqua e del cibo. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

#### **Art. 21 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri**

1. Qualora i cani vengano detenuti permanentemente o per periodi prolungati all'interno di recinti o box, tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico-sanitario, garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane e comunque deve avere una superficie minima non inferiore ai 9 (nove) mq nonché una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Deve avere una parte ombreggiata con tettoia di dimensioni almeno doppie rispetto alla grandezza della cuccia, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es.: piastrelle, cemento), antidrucciolo. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere sopraelevata dal suolo di almeno 5 (cinque) centimetri e fabbricata con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie del recinto di almeno 3 (tre) mq.

#### **Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 4, è fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. L'Amministrazione comunale provvede all'individuazione di aree da destinarsi allo sgambamento e socializzazione dei cani, provvedendo alla loro recinzione. Tali aree sono segnalate con apposita cartellonistica, ed attrezzate con abbeveratoi e cestini per la raccolta dei rifiuti.

5. Nelle aree di cui al precedente comma 4, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti.

#### **Art. 23 - Accesso degli animali negli esercizi e negli uffici pubblici**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e l'apposita museruola ai sensi del D.P.R. 320/54 "Regolamento di Polizia veterinaria", avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

#### **Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. E' vietato abbandonare in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate.

3. I proprietari o detentori di cani con l'esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, devono rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani ed hanno altresì l'obbligo di portare al seguito la paletta o sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato a quell'uso per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi. Tali strumenti devono essere mostrati a richiesta agli addetti alla vigilanza.

4. L'Amministrazione Comunale si impegna a favorire la raccolta delle deiezioni canine attraverso opera di informazione e attivando in vari punti della città, distributori automatici di sacchetti, palette e cestini per la raccolta degli escrementi.

5. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche per le aree di cui all'art. 22, comma 4.

#### **Art. 25 - Rinuncia di proprietà**

1. Il proprietario del cane che intende avvalersi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art.12 della L.R. 27/2000, deve fornire adeguata motivazione e documentazione. L'accoglimento della richiesta, previa verifica del Comune è comunque subordinata e gestita mediante "liste di attesa e per particolari situazioni di priorità per far fronte ad emergenze".

2. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, risulti ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emette motivato provvedimento che vieta la detenzione di cani e gatti all'interessato.

## **Art. 26 - Tutela e controllo della popolazione felina**

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000. In particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, il Comune:

- a) assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
- b) supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'AUSL, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
- c) vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
- d) consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari ed effettuata con sistemi incruenti e vieta il loro utilizzo o cessione per scopi di sperimentazione;
- e) vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n.320/1954 e con le modalità previste all'art. 22, 4° comma della L. R. n.27/2000;
- f) punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

2. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.

## **Art. 27 - Controllo dei colombi in ambito urbano**

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero, tranne nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale ed opportunamente segnalate, espressamente dedicate all'alimentazione degli stessi;
- b) è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su parere favorevole della AUSL (Servizio Veterinario/Igiene Pubblica). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.

## **Art. 28 - Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, 9 (comma 2), 11 (comma 1), 14, 15, 16, 20 (comma 2) e 21 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 500,00.
3. Relativamente agli artt. 16 (commi 2 e 3), 20 e 21, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture, le sanzioni si applicano dopo un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Il mancato adeguamento a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 entro 45 giorni dalla contestazione della violazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura del doppio di quanto previsto dal precedente comma 2, nonché l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro degli animali e la loro custodia a spese del proprietario, nelle strutture comunali di ricovero.
4. La violazione di quanto stabilito dall'art. 17, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00.
5. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 12, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 500,00.
6. Per le inosservanze agli artt.: 22, 23 (comma 2), e 28 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00.
7. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art 24, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 300,00.
8. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art.13 della Legge n.689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 495,00.
9. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Servizio Ambiente, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n.689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.
10. Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione degli interessati.
11. Ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
12. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art.11 della Legge n.689/1981.

### **Art. 29 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL il personale medico, veterinario e tecnico del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti Cinofili, e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Le guardie zoofile dell'E.N.P.A., gli Agenti giurati volontari delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 e sue modificazioni, abilitate a ciò dalle norme vigenti e le Guardie Ecologiche Volontarie, a loro volta, sono incaricate di far rispettare il presente regolamento, previa convenzione con il Comune (ai sensi degli artt. 14 e 24 della L.R. n.27/2000).

### **Art. 30 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

**Regione Emilia-Romagna - DGR 647 del 14/05/2007 - Allegato B**

Pubblicazione BUR: Num. 75 del 05/06/2007

Link al sito [http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action\\_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod\\_protocollo=VET/07/71200](http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=VET/07/71200)

**REQUISITI TECNICI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI NECESSARI AL  
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE E DELLE  
MOSTRE ITINERANTI DA PARTE DEI COMUNI**

**PREMESSA**

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le prime linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106 al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti, rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Le presenti indicazioni tecniche sono elaborate sulla base dei soprarichiamati criteri così come prevede l'art.4, comma 1 lett.e della L.r. n.5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" ed hanno lo scopo di fornire gli strumenti per verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, tramite la definizione delle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e degli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfare esigenze etologiche, così consentendo alle Amministrazioni comunali di accertare preventivamente la presenza dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.7, comma 4 della soprarichiamata legge regionale

In particolare dette indicazioni definiscono le condizioni di detenzione per tutti gli animali esotici ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo, tenuto conto che la normativa nazionale e regionale vigente costituisce il riferimento per la detenzione nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici.

Esse si articolano nelle seguenti parti:

- criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti
- criteri tecnici specifici per taxa
- istruzione operativa
- scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo.

Entro tre anni dalla loro pubblicazione, la Giunta regionale si impegna a rivedere le presenti indicazioni alla luce del grado di applicazione delle norme a tutela degli animali nei circhi sul restante territorio nazionale, anche tenendo conto di nuove conoscenze scientifiche eventualmente perfezionate.

## **CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.**

**Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO.** Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare sul territorio nazionale ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile.

**Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE.** In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo deve essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;

3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

**Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA.** Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
  - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l' accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
  - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

**Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.** Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

Ogni struttura deve garantire con un rapporto formalizzato e condiviso con un veterinario, la salute e il corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio. E' necessario pertanto che il gestore della struttura disponga del riferimento di uno o più veterinari per le esigenze sanitarie urgenti, esperti nella tipologia degli animali ospitati;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;

9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica quando comprensivi dei punti da 1 a 9.

**Criterio 5: PERSONALE.** Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le mansioni affidate e, qualora disponibile, il curriculum professionale.

Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

**Criterio 6: CITES.** Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto esclusivamente tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

**Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO.** Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, deve seguire il circo/mostra ed essere messo a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

**Criterio 8: PIANO ALIMENTARE.** Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'animale in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, ed il mantenimento di un buono stato di salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni animale ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

**Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO.** La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, deve inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

**Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE.** Gli animali devono avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento devono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

**Criterio 11: PIANO DI PULIZIA.** Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

**Criterio 12: TRASPORTO.** I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

**Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA.** Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

**Criterio 14: ESIBIZIONI. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.**

## CRITERI TECNICI SPECIFICI PER TAXA

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

Quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente fa da riferimento per la detenzione nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici.

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa ( Legge n. 189 del 29/07/2004).

### **Orientamenti generali**

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, in particolare:

primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

## Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per "strutture interne" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali durante l'attendamento dell'attività circense, eventualmente utilizzabile anche durante gli spostamenti.

Per "struttura esterna" deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

### 1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Si sconsiglia la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

#### Strutture Interne

**Dimensioni:** 15 mq per ogni individuo

**Clima:** Temperatura superiore a 15°C;

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

#### Strutture esterne

**Dimensioni:** 100 mq per ogni individuo.

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

**Cura e gestione degli animali:** La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **2. Grandi felini**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

**Terreno:** Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Almeno 80 mq per 1–4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

**Clima:** Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

**Terreno:** Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2–3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

**Spettacoli:** Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

**Alimentazione:** Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

### 3. Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

#### Strutture interne

**Dimensioni:** 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

**Terreno:** Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

#### Strutture esterne

**Dimensioni:** Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

**Terreno:** Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

#### Altri fattori

##### **Strutture interne ed esterne**

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

**Alimentazione:** Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

#### **4. Camelidi**

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

##### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

**Terreno:** Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

##### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

##### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

**Spettacoli:** Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

**Alimentazione:** Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

## **5. Zebre**

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 8 mq per animale.

**Clima:** Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

**Terreno:** Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

### **Struttura esterna**

**Dimensioni:** 150 mq per 1–3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

**Terreno:** Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

### **Altri fattori**

**Strutture esterne:** Gli animali non devono essere legati a pali.

## **6. Scimmie**

### **6.1 Babbuini**

#### **Strutture interne**

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5–8°C).

**Terreno:** Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 30 mq per 1–5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

**Alimentazione:** Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

## **6.2 Scimmie cappuccine**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

**Terreno:** Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m.

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia).

Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

**Alimentazione:** Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

## **7. Rinoceronti**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 12 mq per ogni individuo.

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **8. Ippopotami**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

## **9. Giraffe**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 250 mq per fino a 3 individui.

**Terreno:** Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

## **10. Foche**

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri ( 8.8 m<sup>3</sup> per 2 animali e 2 m<sup>3</sup> in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

## **11. Rettili**

Fatto salvo quanto applicabile a dette specie per il rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e locale, il loro utilizzo durante lo spettacolo deve avvenire rispettando le seguenti condizioni:

- il trasporto dai terrari/terracquari alla pista deve avvenire entro contenitori chiusi, se del caso adeguatamente coibentati e riscaldati.
- gli animali non devono essere trascinati, sollevati o sollecitati inutilmente, ma devono subire solo le manipolazioni strettamente necessarie alla esposizione.
- ogni esemplare può essere esposto fuori dal suo contenitore indicativamente per non più di 15 minuti.

## ISTRUZIONE OPERATIVA

Al fine di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività circense e/o itinerante – prevista dall'art. 7, comma 4 della L.r. 5/2005 – il richiedente deve compilare la scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo ( allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale), consegnata dal comune contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione dell'area pubblica per l'insediamento della struttura

Tale scheda , compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), va restituita al Comune che provvede a trasmetterne copia all'Azienda sanitaria locale, Area dipartimentale di Sanità pubblica, competente per territorio per la verifica del rispetto delle indicazioni tecniche necessarie per il rilascio della autorizzazione sopra richiamata.

Il I Responsabile dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria (ADSPV) presa visione della scheda e dell'allegata documentazione, verifica la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate indicazioni tecniche, comunicando l'esito della istruttoria svolta al comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Tale istruttoria concerne esclusivamente gli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il Comune ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, verifica che l'area che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc ), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle presenti indicazioni tecniche e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell'attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale

da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.).

A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria (ADSPV) svolge attività di vigilanza – attraverso ispezioni e sopralluoghi – sulla attuazione e sull'osservanza delle indicazioni tecniche previste dalla presente deliberazione.

Qualora accerti, in difformità a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, la mancanza o l'insufficienza dei requisiti necessari , l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria (ADSPV) prescrive, ove possibile, l'immediato adeguamento o , nel caso le carenze riscontrate non siano sanabili in tempi brevi , richiede al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata Contemporaneamente si può procedere, qualora se ne ravvisino gli estremi ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 28.12.2000 per “Dichiarazione mendace” e / o ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

Tutti i documenti previsti nella scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo, devono essere esibiti all'atto del sopralluogo di vigilanza.

Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune deve altresì specificare nel provvedimento autorizzatorio il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

Gli animali, comunque, non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.







**Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.**

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

**Strutture di ricovero degli animali.**

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nella delibera della Giunta regionale n...../2007 recante i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni della Regione Emilia Romagna.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati criteri specifici del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto.

Per le specie non considerate vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

*Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni , ai sensi dell'art.21 della legge 241/90 (sanzioni di cui all'articolo 483 del Codice Penale), dichiaro che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero."*

Data.....

Firma del Legale Rappresentante

.....